

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1190

del 2-7-2021

O G G E T T O

Accordo con l'Azienda U.L.SS. n. 2 "Marca Trevigiana" per attività di consulenza in ambito Radiologico: stipula dal 01/02/2021 al 31/12/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1347

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota prot. n. 8624 del 26/01/2021 l’Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” ha manifestato, con specifica richiesta trasmessa all’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana”, la necessità di stipulare un contratto per attivare una “Consulenza in ambito Radiologico” allo scopo di acquisire una completa autonomia in ambito diagnostico da parte del personale sanitario coinvolto, come da richiesta formulata dai Direttori delle UU.OO.CC. di Cardiologia e Radiologia, agli atti.

Tale richiesta ha ricevuto il nulla osta da parte del Direttore della Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.S.S..

L’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana” con nota del 3 febbraio 2021, agli atti, ha espresso la propria disponibilità alla stipula dell’accordo in argomento pertanto, con nota prot. n. 31925 del 24 marzo u.s., la scrivente Azienda ha trasmesso comunicazione preventiva alla Regione Veneto in ordine alla necessità di stipulare il contratto in parola in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRV n. 258 del 09/03/2021.

Successivamente l’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana” con nota prot. n. 102980 del 1° giugno 2021 ha fatto pervenire, tramite PEC, l’accordo sottoscritto ove sono precisate condizioni e termini dell’accordo, come si evince nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si riassumono, di seguito, le modalità di esecuzione della collaborazione in parola:

- vengono stimati n. 10 accessi per l’anno 2021 della durata indicativa di n. 5 ore al costo orario di euro 113,76 (comprensivo dell’IRAP e della trattenuta del 5% che affluisce all’azienda di appartenenza dei dirigenti), ex DGR 866/2015 oltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16.

La spesa annua derivante dall’attività di cui al punto precedente è stimata, per l’anno 2021, in € 5.688,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal personale medico dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana”, per un totale di circa € 224,00.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 117 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 19.12.2019 nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare la stipula dell’accordo in argomento alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2021/1347

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula dell'accordo per attività di consulenza in ambito Radiologico - per il periodo decorrente dal 01/02/2021 al 31/12/2021 - alle condizioni e con le modalità precisate nell'allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il costo derivante dalla stipula del contratto in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario del 2021 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 5.688,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 per un importo stimato in € 224,00;
- 3) di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
- 4) di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 3-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 3-7-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA

CONVENZIONE

"per consulenza di radiologia"

TRA

L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (di seguito denominata ULSS n. 2), con sede in Treviso – via Sant’Ambrogio di Fiera n.37 (CF/P.IVA 03084880263), in persona del Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, Dott.ssa Alessandra Da Re, delegata giusta Deliberazione n. 993 del 27/05/2021 dal legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. Francesco Benazzi,

E

L'Azienda ULSS n. 8 Berica (di seguito denominata ULSS n. 8), con sede in Vicenza – Viale F. Rodolfi n. 37 (CF/P.IVA 02441500242), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina,

Premesse

-L’ULSS n. 8 con nota del 26/01/2021 prot. 8624 ha chiesto di attivare un rapporto di collaborazione con l’ULSS n. 2 per una consulenza sanitaria di radiologia e cardiologia;

-l’art. 117 comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 19/12/2019 per la dirigenza medica veterinaria disciplina fra le "Altre attività a pagamento" anche l’attività di consulenza chiesta all’Azienda da soggetti terzi, attuata mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

-la D.G.R. n. 866 del 13/7/2015 della Regione Veneto ha approvato il protocollo d’intesa del 12/05/2015 per l’adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza ex art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria stipulato l’8/06/2000 (ora art. 117 comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 19/12/2019), a modifica della D.G.R. 2846 del 29/12/2014;

-secondo la D.G.R.V. n. 866/2015, il Direttore della U.O.C. non può autorizzare le prestazioni di consulenza ai dirigenti medici che si siano rifiutati di effettuare prestazioni aggiuntive e dovrà

assicurare la rotazione del personale coinvolto e l'osservanza della normativa in materia di orario di lavoro e di riposi. Deve, altresì, assicurare che il tempo dedicato alla consulenza non impedisca, od ostacoli, l'articolazione dei turni di lavoro e la completa fruizione delle ferie. Inoltre, lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario superiore alle 48 ore settimanali complessive, concorrendo al raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive;

-l'attività sarà effettuata dai dirigenti medici, a rapporto esclusivo, della U.O.C. Radiologia dell'Ospedale di Conegliano compatibilmente con gli impegni derivanti dall'attività istituzionale;

-con deliberazione del Direttore Generale n. 993 del 27/05/2021 è stato disposto di attivare la convenzione su citata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'ULSS n. 2 autorizza i dirigenti medici della U.O.C. Radiologia dell'Ospedale di Conegliano a svolgere una consulenza per prestazioni di radiologia, fuori orario di servizio presso l'ULSS n. 8, secondo la vigente disciplina prevista dal regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria dell'ULSS n. 2, approvato con deliberazione n. 2199 del 13/12/2018.

ART. 2

L'ULSS 2 si riserva la facoltà di verificare periodicamente la compatibilità dell'attività di consulenza svolta dai propri dipendenti con gli impegni derivanti dalla prioritaria attività istituzionale e di adottare i necessari correttivi.

ART. 3

Il referente aziendale per la presente convenzione è il Direttore dell'U.O.C. Radiologia dell'Ospedale di Conegliano.

ART. 4

L'attività di consulenza della presente convenzione sarà determinata in circa n. 10 accessi all'anno

della durata di circa 5 ore.

ART. 5

L'ULSS n. 8 si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il materiale, nonché il servizio del personale occorrenti per l'espletamento della consulenza.

ART. 6

L'ULSS n. 8 si impegna a corrispondere all'ULSS n. 2 un compenso orario pari a € 100,00 come previsto dalle note regionali (DGR n. 866/2015), determinato al netto dell'IRAP a carico dell'azienda sanitaria e della trattenuta del 5% che affluisce all'azienda di appartenenza dei dirigenti (ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del C.C.N.L. del 19/12/2019) e inoltre il rimborso delle spese di viaggio.

ART. 7

L'ULSS n. 8 si impegna a trasmettere all'ULSS n. 2 l'elenco delle prestazioni effettuate, validato dal consulente interessato, compilando un unico diario contenente il nominativo del dirigente, la data degli accessi, nonché l'orario di inizio e fine attività.

L'ULSS n. 2, sulla base del rendiconto ricevuto e dopo verifica, emetterà fattura con pagamento nell'ambito della compensazione delle "Poste R" effettuata dalla Regione Veneto.

ART. 8

Con riferimento al D. Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in radiologia è l'ULSS n. 8.

I dirigenti medici dell'ULSS n. 2 che svolgono l'attività di consulenza di cui alla presente convenzione presso l'ULSS n. 8 sono persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto

l'autorità diretta del titolare.

ART. 9

L'ULSS n. 8 assicura ai consulenti dell'ULSS n. 2 idonea copertura in caso di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ex artt. 1218 e 1228 c.c. ed inoltre per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta i sensi del presente contratto, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi ULSS n. 8 e del conseguente rientro.

Per le altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'ULSS n. 2 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS n. 8 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'ULSS n. 8 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

L'ULSS n. 8 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 10

La presente convenzione ha validità dall'1/02/2021 al 31/12/2021, salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate, previa autorizzazione regionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione previo preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

E' vietato il rinnovo tacito.

ART. 11

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, con oneri a carico dell'ULSS n. 8; verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.



Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i.

ART. 12

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.

ART. 14

L'ULSS n. 2 si riserva di rivedere la presente convenzione per integrarla od armonizzarla con le prescrizioni contenute in nuove disposizioni sull'esercizio della libera professione del personale del Servizio sanitario nazionale.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Treviso,

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana

Azienda ULSS n. 8 Berica

Il Direttore

Il Direttore Generale

U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale

Dott.ssa Alessandra Da Re

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina